



Regolamento della Associazione Grotte Turistiche Italiane

CAPO 1 COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1) Contenuto

Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dello Statuto della Associazione Grotte Turistiche Italiane (A.G.T.I.).

Art. 2) Marchio

La A.G.T.I. adotta il marchio comune di cui all'allegato sub A dello Statuto della A.G.T.I.

L'uso del marchio è obbligatorio per tutti gli associati.

Il Consiglio direttivo esercita l'attività di vigilanza sull'uso del marchio.

Art. 3) Uso non conforme del marchio

L'adozione o l'uso del marchio in modo non conforme alle norme dello Statuto, del presente Regolamento, delle direttive del Consiglio direttivo o che comunque sia in contrasto con gli interessi collettivi della A.G.T.I., determina i provvedimenti disciplinari di cui allo Statuto.

CAPO 2 ASSOCIATI

Art. 4) Requisiti d'ammissione

Possono presentare richiesta d'ammissione i gestori delle Grotte attrezzate turisticamente che siano in possesso dei requisiti minimi ed indispensabili di seguito riportati:

1. Origine naturale della grotta. Sono ammesse le gallerie artificia- li solo se sono indispensabili per facilitare o consentire la visita delle cavità naturali.
2. Gestione condotta da almeno un anno con la professionalità e la competenza che sono necessarie per garantire:
 - a. la correttezza dell'informazione scientifica e storica;
 - b. le dovute precauzioni per la conservazione dell'ambiente;
3. percorsi agibili in condizione di sicurezza anche differenziati per livello di difficoltà, che possono altresì richiedere attrezzature, abbigliamento o calzature particolari;
4. impianti di illuminazione, fissi o mobili, collettivi o individuali, in grado di illuminare in maniera efficace l'ambiente sotterraneo, garantendo una visione del sentiero sufficiente per procedere in condizioni di sicurezza;
5. visite guidate da personale in grado di fornire spiegazioni di buon livello. In alternativa: visite auto guidate mediante sistemi elettronici, visivi, audio o altro, purché abbinati a metodi di sorveglianza atti a garantire una scrupolosa salvaguardia dell'ambiente sotterraneo, nonché del visitatore;
6. i percorsi sotterranei devono avere uno sviluppo (tra andata e ritorno) di almeno cento metri. Possono fare eccezione cavità minori purché siano caratterizzate da aspetti scientifici, estetici, archeologici, storici, paleontologici o paleontologici di particolare rarità o importanza;

7. periodi di apertura ed orari ben definiti che garantiscano senza possibilità di errore la visita della grotta nei tempi stabiliti;
 8. biglietto d'ingresso. Non sono ammesse le grotte, anche se attrezzate, nelle quali l'accesso è libero, gratuito o subordinato ad un'offerta libera;
- Per quanto riguarda la sicurezza degli operatori e dei visitatori dovranno comunque essere rispettate tutte le leggi e norme nazionali e regionali in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e degli ambienti aperti al pubblico.

Art. 5) Accettazione d'ammissione

Le domande di ammissione devono essere presentate compilando un modulo specifico, da inviare via mail.

Le domande sono valutate, previo sopralluogo da un associato delegato appositamente, dal Consiglio direttivo nella prima riunione utile. Nel caso di accoglimento della domanda e nel caso di esito positivo del sopralluogo, verrà inviata comunicazione via mail e l'associato diventa effettivo nel momento in cui versa la quota di iscrizione. Il Consiglio direttivo presenta il nuovo socio alla prima assemblea utile.

Art. 6) Doveri degli associati

1. L'attività degli associati deve svolgersi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. La fiducia reciproca tra gli associati è l'elemento fondante dell'appartenenza alla A.G.T.I.
3. È dovere degli associati partecipare alle attività organizzate dal Consiglio direttivo.
4. Gli associati devono astenersi di utilizzare la propria appartenenza alla A.G.T.I. per finalità che non siano specificatamente stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, evitando qualsiasi forma non consona alla finalità della A.G.T.I.
5. Gli associati potranno utilizzare i materiali ed i simboli dell'A.G.T.I. esclusivamente per ragioni istituzionali.
6. E' fatto divieto agli associati di porre in essere azioni, attività e/o iniziative che si pongano in contrasto con gli obiettivi e le finalità della A.G.T.I.

Art. 7) Diritti degli associati

Tutti gli associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nella A.G.T.I. secondo quanto previsto dal Regolamento interno.

Art. 8) Perdita della qualità di associato

La perdita della qualità di associato deve essere deliberata dal Consiglio direttivo e trasmessa a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata all'associato decaduto.

Art. 9) Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria su iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo o almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea stessa. L'Assemblea nazionale è convocata e presieduta dal Presidente.

In caso di convocazione richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo o da un terzo dei componenti dell'Assemblea nazionale, questa deve essere riunita entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con un numero pari al 50% più uno degli aventi diritto al voto, deleghe comprese nella misura di non più di una per votante.

L'Assemblea nazionale delibera a maggioranza dei presenti se non diversamente stabilito.

In caso di modifiche dello Statuto e del Regolamento generale, l'Assemblea nazionale è validamente costituita da almeno due terzi dei propri componenti che deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. È ammessa una sola delega.

Il voto è palese, tranne per l'elezione del Presidente, del Vice presidente e dei componenti del Consiglio direttivo.

All'Assemblea nazionale possono partecipare, su invito del Presidente, senza diritto di voto, più rappresentanti di una singola grotta.

Le assemblee sia ordinaria che straordinaria possono svolgersi con modalità in presenza, da remoto o mista, e tale modalità va segnalata sui documenti della convocazione.

Il rappresentante della Grotta turistica associata per avere diritto di voto all'Assemblea deve essere delegato dal gestore della grotta in forma scritta. Sono ammesse le autocertificazioni.

Nell'autocertificazione dovranno essere indicati obbligatoriamente: il nominativo del proprietario, o del legale rappresentante della grotta, i dati relativi all'eventuale società di gestione, il nominativo del Presidente e/o del Direttore della Società di gestione. L'autocertificazione, così come sopra descritta, dovrà essere presentata, al segretario dell'Assemblea, prima dell'inizio di ogni Assemblea, dovrà essere compilata con timbro della grotta e firma del dichiarante.

L'Assemblea nazionale svolge le funzioni ad essa demandata dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti della A.G.T.I.

CAPO 3 CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10) Consiglio direttivo

I componenti del Consiglio direttivo vengono eletti dall'Assemblea nazionale tra i componenti aventi diritto al voto. La carica di consigliere è nominale.

Vengono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio tra i candidati a pari voto. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora un componente del Consiglio direttivo perda il requisito di eleggibilità relativo all'appartenenza all'assemblea, decade dall'incarico. In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, subentra il primo dei non eletti come risultante dall'ultima Assemblea elettiva.

I consiglieri in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Nel caso di assenza ingiustificata, per tre riunioni consecutive, si decade automaticamente dalla carica di consigliere.

Art. 11) Funzionamento del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni qual volta questi lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio direttivo è disposta mediante invio di avviso scritto con posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata con avviso di ricevimento, da riceversi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e indicante giorno, ora e luogo della riunione, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nel caso la convocazione sia richiesta da quattro componenti del Consiglio direttivo la riunione del Consiglio direttivo è valida con la presenza di almeno quattro componenti.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti; delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti nelle decisioni riguardanti provvedimenti disciplinari. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

È ammessa la riunione del Consiglio direttivo con modalità in presenza, da remoto o mista, e che tale modalità va segnalata sui documenti della convocazione.

Art. 12) Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo della A.G.T.I.

CAPO 4

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 13) Il Presidente e il Vice presidente

Il Presidente e il Vice presidente vengono eletti dalla Assemblea nazionale tra gli associati alla A.G.T.I. Il Presidente e il Vice presidente sono eletti a scrutinio segreto, con votazioni separate a maggioranza dei presenti. Nel caso nessuno ottenga la maggioranza o in caso di parità di voti si procede al ballottaggio fra i candidati a pari voto, ovvero viene eletto il candidato con maggiore anzianità di associazione.

Il Presidente e il Vice presidente durano in carica tre anni.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di Presidente, per qualsiasi ragione, l'Assemblea nazionale viene convocata entro 120 giorni per procedere a nuove elezioni.

Il presidente eletto in sostituzione di quello cessato dura in carica sino alla scadenza del mandato originario di quest'ultimo. Il Vicepresidente, in caso di anticipata cessazione, verrà eletto alla prima assemblea utile.

Art. 14) Compiti del Presidente e del Vice presidente

Il Presidente della A.G.T.I. ne rappresenta l'unità morale ed etica. Ha la legale rappresentanza ed ha mandato triennale.

Allo stesso sono affidati i seguenti compiti: convoca e presiede l'Assemblea nazionale ed il Consiglio direttivo e ne coordina i lavori; dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea nazionale e del Consiglio direttivo; sovrintende alla organizzazione della A.G.T.I.; sovrintende alle attività delle Commissioni;

1. rappresenta la A.G.T.I. nei rapporti con le Istituzioni nazionali, gli Enti e le Amministrazioni dello Stato e le organizzazioni sovra nazionali delle grotte turistiche;

2. rappresenta la A.G.T.I. e cura i rapporti con la Società Speleologica Italiana (S.S.I.), con il Club alpino Italiano (C.A.I.), con la International Show Caves Association (I.S.C.A.) e con la Union Internationale de Spéléologie (U.I.S.).

Svolge altresì ogni altra funzione o compito ad esso demandato dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti della A.G.T.I., dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea nazionale.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega e lo coadiuva nelle sue funzioni. Sempre in caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza dell'Assemblea nazionale e del Consiglio direttivo è affidata al Vice presidente.

CAPO 5

BILANCIO

Art. 15) Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le entrate sono costituite da:

- a. le quote degli associati;
- b. i contributi ai sensi delle vigenti leggi;
- c. i contributi da enti e da privati;
- d. i lasciti e le donazioni;
- e. ogni altra entrata di legittima provenienza.

Il bilancio preventivo annuale è predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno e deve essere sottoposto all'Assemblea Nazionale per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo annuale è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere sottoposto all'assemblea nazionale per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 16) Il Patrimonio

Il Patrimonio della A.G.T.I. è costituito da tutti i beni mobili ed immobili della A.G.T.I.

**CAPO 6
COMITATO SCIENTIFICO**

Art. 17) Comitato Scientifico

L'Assemblea nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Comitato Scientifico, anche tra gli associati alla A.G.T.I. o alla S.S.I. o al C.A.I. di provata rettitudine morale e che non svolgano alcuna funzione direttiva o di consulenza nell'ambito della A.G.T.I.

Il Comitato dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un secondo triennio.

**CAPO 7
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 18) Modalità generali di convocazioni e di deliberazioni

Le Assemblee sono convocate almeno quindici giorni prima della data della riunione con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verbale da tenersi nell'apposito libro dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea può validamente deliberare in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei suoi componenti presenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea. È ammesso il voto per delega, ma ciascun componente dell'Assemblea non può avere più di una delega.

Nel caso di Assemblee elettive l'Assemblea nomina un Presidente, un segretario verbalizzante ed un numero di scrutatori non inferiore a tre. Preliminarmente il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale.

Si procede quindi alla presentazione delle candidature e alla verifica di eleggibilità.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.

Esaurite le operazioni di voto, delle quali viene redatto un verbale che viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori, il Presidente dell'Assemblea proclama gli eletti.

Art. 19) Durata cariche elettive

Tutte le cariche elettive hanno durata triennale e possono essere riconfermate anche continuativamente per un massimo di quattro mandati.

**CAPO 8
INDENNITÀ**

Art. 20) Indennità

Le cariche sociali della A.G.T.I. sono svolte in maniera gratuita, salvo rimborso delle spese.

Con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea nazionale verrà eventualmente definita la possibilità di attribuire, per le attività qualificanti e specializzanti svolte dagli associati alla A.G.T.I., una indennità sostitutiva.